



REGIONE BASILICATA

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio

Linee guida per la gestione delle disposizioni relative alla produzione,
commercializzazione, conservazione e distribuzione
del materiale forestale di propagazione in Basilicata
(Dlgs 386/03 – D.G.R. n. 191 del 30.3.2023)

Indice

Glossario e definizioni

1. FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI VIVAISMO FORESTALE
2. OGGETTO E AMBITI DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA
3. L'ORGANISMO UFFICIALE: Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
4. IL REGISTRO REGIONALE DEI MATERIALI DI BASE
5. PROCEDURE PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE
 - 5.1 Licenza per la produzione e commercializzazione di MFM
 - 5.2 Obblighi ed adempimenti delle ditte per garantire la tracciabilità
 - 5.3 Indicazioni per la raccolta dei materiali di moltiplicazione, movimentazione e identificazione dei MB
 - 5.4 Il certificato principale d'identità: procedure per il rilascio dei certificati principali d'identità

Glossario e definizioni

MB: materiali di base: fonti di semi, soprassuoli, arboreti da seme, genitori o cloni e loro miscugli da cui ci si procurino frutti, semi o parti di piante per la propagazione e la produzione di materiali forestali di propagazione.

MFM: materiali forestali di moltiplicazione: i materiali di moltiplicazione o propagazione delle specie e degli ibridi artificiali direttamente commercializzati o distribuiti ed impiegati per ottenere piantine da impiegare per fini forestali.

MM: materiali di moltiplicazione: unità seminali, parti di piante, postime.

Unità di ammissione: è la singola unità di materiale di base identificata con riferimento unico nel registro dei MB.

1. FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI VIVAISMO FORESTALE

Norme comunitarie

- Direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999
- Regolamento (CE) N. 1597/2002 della Commissione del 6 settembre 2002
- Regolamento (CE) N. 1598/2002 della Commissione del 6 settembre 2002
- Regolamento (CE) n. 1324/2021 della Commissione del 10 agosto 2021

Norme nazionali

- Decreto legislativo n. 386/2003
- Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (TUFF)
- D.M. n. 9403879 del 30/12/2020 - Istituzione del registro nazionale dei materiali di base
- D.M. N. 269708 del 11/06/2021 - Suddivisione del territorio italiano in Regioni di Provenienza
- D.D. N. 307490 del 06/07/2021 - Approvazione del Registro nazionale dei materiali di base
- D.M. 17/05/2022 - Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale

Norme regionali

- Legge Regionale n.42/98 “Norme in materia forestale” e s.m.i.
- D.G.R. n. 247 del 26/02/2008 avente ad oggetto “Individuazione ambiti di raccolta, criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione nella Regione Basilicata” .
- DGR n. 191 del 30.03.2023 avente ad oggetto “Adeguamento disposizioni e provvedimenti in materia di produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”.

Allegati alla DGR n. 191 del 30.3.2023.

- Elenco delle specie forestali d'interesse per la vivaistica, coincidente con l'Allegato I del D.lgs. 386/2003 (Allegato “A”);
- Elenco dei materiali di base, suddiviso in “materiali di base identificati alla fonte” e “materiali di base selezionati” (Allegato B e Allegato C);
- Elenco aggiornato dei popolamenti forestali regionali contenenti i materiali di base (Allegato D);
- Schede descrittive dei popolamenti forestali contenenti i materiali di base (Allegato E);
- Carta delle regioni di provenienza con indicazione dei siti di raccolta (Allegato F);
- Registro regionale dei produttori di materiale forestale”, che ad oggi risulta composto dalle ditte di cui all'allegato “G”;

2. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee guida si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione (di seguito MFM) derivanti da MB ammessi nel Registro regionale dei MB e la cui destinazione è per fini forestali così come definiti nel Decreto legislativo n° 386/03 art 2 comma 1, specificati tra le attività di cui all'art. 7 c. 1 del D.lgs. 34/2018 e come ripresi nel decreto ministeriale MIPAAF 9403879 del 30/12/2020 art. 1 c. 2. Sono attività per fini forestali:

- tutte le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento
- attività di arboricoltura da legno e da biomasse
- di ripristino e restauro delle aree degradate
- creazione di boschi urbani e periurbani
- ripristino di zone umide e di torbiere di ecosistemi costieri anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.

Le disposizioni contenute nelle presenti Linee guida non si applicano ai MFM qualora:

- non destinati a fini forestali;
- non destinati alla vendita ma solo all'impianto in terreni dell'azienda che li ha prodotti purché la piantagione non fruisca di contributi pubblici;
- destinati alla sperimentazione.

Questi ultimi MFM devono essere conservati in vivaio separati da quelli destinati a fini forestali a cura del vivaista e muniti di apposito cartellino con la scritta "Non per fini forestali".

3. L'ORGANISMO UFFICIALE: l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata

Ai sensi dell'art 2 comma 1 lett. n) del D.lgs. 386/03, l'Organismo ufficiale deputato all'attuazione della normativa sulla produzione e commercializzazione dei MFM è la Regione Basilicata rappresentata dalla struttura competente in materia di foreste ovvero l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Direzione per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Nello specifico la Regione ha il compito di:

- individuare i siti di raccolta da cui è possibile asportare materiale di moltiplicazione di specie forestali da certificare;
- valutare l'idoneità dei siti di raccolta proposti da soggetti terzi autorizzati
- individuare ulteriori specie forestali di interesse regionale, da assoggettare alle disposizioni di cui al Dlgs 386/03;
- istituire il Registro Regionale dei Materiali di Base dove sono registrate sia le piante certificabili che i siti di raccolta dai quali è possibile prelevare il relativo materiale di moltiplicazione;
- gestire il Registro regionale dei MB;
- rilasciare le bollette di accompagnamento che seguono il materiale raccolto, dal sito di raccolta all'azienda vivaistica di produzione;
- rilasciare il certificato principale di identità dei MFM prodotti a partire da soprassuoli, fonti di seme, arboreti, genitori, cloni e miscugli di cloni;
- effettuare sopralluoghi di verifica e di controllo presso le ditte munite di licenza (art 15 Dlgs 386/03);
- rilasciare licenze per la Produzione e la Commercializzazione di materiale forestale di propagazione ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 386/03;
- definire le metodologie di gestione dei MB e valutare le proposte di intervento contenute nei Piani di gestione forestale che interessano i MB;

4. IL REGISTRO REGIONALE DEI MATERIALI DI BASE

Il Registro e le sue componenti

Il Registro regionale dei materiali di base (di seguito detto Registro) redatto in formato standard come previsto dal Regolamento (CE) 1597/2002, contiene l'elenco dei MB approvati dalla Regione e classificati in base alle categorie previste dal medesimo regolamento nonché dal Decreto ministeriale delle Politiche agricole n° 9403879/2020.

Attualmente esso consta di 22 unità di ammissione corrispondenti ad altrettanti materiali di base di cui n° 21 sono certificabili nella categoria “*identificati alla fonte*” e n° 1 come “*selezionati*”.

Il Registro, oltre all'elenco dei MB, comprende altresì anche i relativi allegati come approvato con D.G.R. n° 191 30.03.2023 avente ad oggetto “Adeguamento disposizioni e provvedimenti in materia di produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione

5. PROCEDURE PER LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE

5.1 Licenza per la produzione e commercializzazione di MFM

I soggetti che intendono avviare un'attività di produzione e commercializzazione di Materiali Forestali di Moltiplicazione nel territorio della Regione Basilicata devono essere iscritti nel Registro Ufficiale degli Operatori professionali (RUOP) e possedere l'autorizzazione regionale al rilascio di passaporti delle piante ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031.

La richiesta di licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di Materiali Forestali di Moltiplicazione deve essere presentata all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata conformemente al modello **n. 1 in bollo**, cui andranno allegati copia di un documento valido di identità, una relazione tecnica ed economica (**Allegato 2**) e l'autorizzazione all'attività vivaistica rilasciata dall'Ufficio Fitosanitario regionale.

Dopo avere verificato la correttezza della documentazione pervenuta, l'Organismo Ufficiale procede ad effettuare un sopralluogo presso l'azienda del richiedente allo scopo di accertarne l'idoneità delle strutture e dell'organizzazione aziendale a svolgere l'attività di vivaistica forestale.

Il procedimento si conclude con determinazione del dirigente dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio che provvede a dare comunicazione dell'esito istruttorio all'azienda richiedente.

All'ottenimento della licenza il vivaio è iscritto nel Registro regionale dei produttori di materiale forestale previsto dall'art. 4 del D.lgs 386/2003.

Chiunque intenda rinnovare una licenza rilasciata o subentrare nella licenza rilasciata (in caso di morte o abbandono attività del titolare), fermo restando il possesso dei requisiti, deve inoltrare richiesta al competente Ufficio della regione Basilicata.

Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione per la raccolta dei semi forestali, gli Enti e gli istituti di cui all'art. 4 c.4 del D. lgs 386/2003 ivi compresi le strutture produttive gestite direttamente dalla Regione e dai suoi enti strumentali o delegati a tali attività.

5.2 Obblighi ed adempimenti delle ditte per garantire la tracciabilità

Al fine di garantire la provenienza del Materiale Forestale di Moltiplicazione, è necessario che tutti i soggetti del sistema vivaistico seguano gli adempimenti previsti dalla normativa.

I medesimi hanno l'obbligo di comunicare, **entro 30 giorni**, ogni variazione dei dati indicati nella licenza (dati anagrafici, indirizzo, particelle catastali utilizzate, modifiche degli assetti societari, ecc.) nonché l'eventuale cessazione dell'attività.

Adempimenti generali

Gli operatori dovranno rispettare tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/2031 in materia di tenuta registri e di rispetto delle norme fitosanitarie.

Tenuta del registro di carico e scarico

I vivaisti e i fornitori di sementi e MFM devono **tenere per ogni sito produttivo** un Registro di carico e scarico secondo il **modello n. 3** nel quale sono annotati cronologicamente ed analiticamente l'entrata e l'uscita di tutti i lotti di MFM movimentati. I registri avranno le pagine numerate e dovranno essere preventivamente vidimati dal Dirigente dell'Ufficio regionale competente.

Il registro di carico e scarico dovrà essere conservato per i 5 anni successivi a quello di riferimento.

Comunicazioni alla Regione

Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni ditta munita di licenza dovrà comunicare all'Organismo Ufficiale, la consistenza del materiale "certificato" o certificabile presente in azienda o nei propri stabilimenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, anche se è pari a zero. Tale comunicazione dovrà essere fatta utilizzando il modello **n. 8**

Tracciabilità del materiale forestale di moltiplicazione

Le partite di materiale forestale, siano esse presenti in azienda, siano esse movimentate per la distribuzione o il commercio, devono sempre essere individuate ed individuabili. Il titolare della licenza dovrà quindi compilare i cartellini che accompagnano tali lotti di materiale. I cartellini sono di tre tipi

- per i semi
- per le piante in movimento
- per le piante in appezzamento

I cartellini, se ben compilati, conterranno tutti gli elementi per riconoscere la provenienza del lotto che accompagnano. Infatti in essi è indicato un numero principale (con riferimento al registro di carico e scarico) ed il numero del certificato di identità, oltre che altri dati di natura qualitativa.

5.3 Indicazioni per la raccolta dei materiali di moltiplicazione, movimentazione e identificazione dei MB

Nel territorio della Basilicata, la raccolta di Materiali Forestali di Moltiplicazione delle specie di cui al registro regionale, derivante da Materiali di Base in esso iscritto, è ammessa solo nei siti e nelle aree incluse nel suddetto Registro.

I soggetti interessati devono presentare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta, redatta secondo il **modello n° 5**, fornendo informazioni della località, del codice e nome del sito, delle specie da cui trarre il Materiale Forestale di Moltiplicazione, sulle persone incaricate della raccolta e sulla presunta data di inizio delle operazioni. La comunicazione dovrà pervenire con un congruo anticipo non inferiore a **45 giorni** rispetto alla prevista data di raccolta al fine di consentire all'organismo ufficiale di programmare un sopralluogo di verifica.

Alla richiesta dovrà essere allegato il nulla osta rilasciato dai gestori/proprietari dei fondi in cui avverrà la raccolta del materiale di propagazione, pertanto nel caso in cui la raccolta interesserà soprassuoli gestiti dagli Enti Parco, è necessario acquisire preventivamente la loro autorizzazione.

Se entro 30 giorni la Regione non si pronuncia con un diniego o una specifica prescrizione, il richiedente può procedere alla raccolta dando comunicazione di inizio dell'attività almeno **7 giorni prima**.

L'ufficio regionale effettuerà con propri funzionari una verifica in loco durante le operazioni di raccolta, con il conseguente rilascio del verbale di prelievo secondo il modello **n° 6**.

Le modalità di raccolta del seme dovranno avvenire in modo da non compromettere la rinnovazione del soprassuolo forestale e dovranno essere effettuate, senza causare danneggiamento o l'abbattimento del portaseme.

E' necessario raccogliere soltanto frutti e semi maturi, la raccolta non deve essere effettuata a carico di soggetti con attacchi parassitari in essere o con evidenti segni di sofferenza.

L'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, sulla base delle richieste pervenute e della situazione realmente riscontrata nei siti di raccolta, può stabilire una quantità massima di seme da raccogliere.

Il materiale forestale di moltiplicazione una volta identificato con il certificato principale d'identità, può essere commercializzato in partite omogenee e dovrà essere sempre accompagnato dal cartellino o etichetta del vivaista, come previsto dall'art. 8 comma 4 e 5 del d.lgs. 386/2003, di qualsiasi materiale, purché sia integro e ben leggibile e contenga le informazioni riportate nei modelli di cui all' allegato 3.

I semi dovranno essere trasportati in contenitori che garantiscano gli scambi d'aria con l'esterno e che evitino il riscaldamento del materiale o che impediscano, nel caso si raccolgano frutti, la fermentazione. Nel caso del trasporto di piante a radice nuda si dovrà fare attenzione ad evitare il disseccamento delle radici, mentre nel caso di materiale in vaso si consiglia di proteggere il tronco e la chioma con teli.

Di seguito si riporta una tabella indicativa dei periodi di raccolta:

Nome scientifico	Nome comune	Epoca di raccolta
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio	autunno
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pino d'Aleppo	da novembre ad aprile
<i>Quercus frainetto</i> Ten.	Farnetto	autunno
<i>Quercus Cerris</i> L.	Cerro	Autunno
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio	autunno
<i>(Pseudotsuga menziesii) mirb.</i>	Douglasia	Agosto - Settembre
<i>Abies alba</i> Mill.	Abete Bianco	autunno
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castagno	autunno

5.4 Il certificato principale d'identità: procedure per il rilascio dei certificati principali d'identità

Il Certificato Principale di Identità (previsto all'art 6 Dlgs 386/03) è il documento principe dell'intera materia e serve ad indentificare i MFM tramite le informazioni che fornisce e recante il riferimento unico al Registro e le pertinenti informazioni di cui all'allegato VIII. Esso infatti certifica la tipologia e la provenienza del materiale di propagazione cui si riferisce.

La ditta che ha effettuato la raccolta, entro 60 giorni dalla conclusione di questa, pena l'inaccettabilità della richiesta, può presentare domanda in bollo di rilascio del Certificato Principale di Identità, secondo **il modello n. 7**, allegando la comunicazione di avvenuta raccolta e le bollette di accompagnamento.

L'Organismo Ufficiale provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento della istanza, a rilasciare il certificato che dovrà essere custodito presso i locali della ditta autorizzata.